



## COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS

(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIO - CULTURALI

Tel. 0795851426 fax 0795851441

e-mail [servizisociali@comunescoghinas.it](mailto:servizisociali@comunescoghinas.it) – [protocollo@pec.comunesmcoghinas.it](mailto:protocollo@pec.comunesmcoghinas.it)

### **BANDO PUBBLICO**

## **FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/1998 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2021**

### **LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **RENDE NOTO**

Che in esecuzione della Deliberazione di G.R n°37/40 del 09/09/2021 della Regione Sardegna, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi per il pagamento dei Canoni di Locazione per l'anno 2021.

**SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 30/10/2021**

#### **Art.1 Destinatari dei contributi e requisiti di accesso:**

Residenza nel Comune di Santa Maria Coghinas.

Essere titolari di Contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari site nel Comune di Santa Maria Coghinas. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale (tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione).

Se immigrati extracomunitari: possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota, quindi è ammesso al

bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## **Art.2 Requisiti economici:**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021:

**Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

**Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

**Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

## **Art.3 Determinazione misura del contributo:**

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, **il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa,** in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone

sopportabile ( $C=CA-CS$ ). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

### **Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo**

#### **- (Fascia A):**

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

#### **- (Fascia B):**

ISEE del nucleo familiare = € 14.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 14.000,00 x 24% = € 3.360,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 3.360,00 = € 240,00.

### **Art.4 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione:**

La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione si determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il fondo in argomento.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

### **Art.5 Reddito/pensione di cittadinanza:**

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/07/2021, i contributi concessi NON sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza, pertanto i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza, la compensazione sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

### **Art.6 Fondo inquilini morosi incolpevoli:**

Alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

### **Art.7 Fondo sociale (ex art.10 L.R 7/2000):**

I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000.

Pertanto il Comune di Santa Maria Coghinas successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n.431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

### **Art.8 Modalità di presentazione della domanda:**

Per accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Santa Maria Coghinas, redatta su carta semplice, sull'apposito modulo disponibile presso il Comune o scaricabile dal sito internet istituzionale <http://www.comunesmcoghinas.it>

La domanda compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata da:

- 1) Attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente (come da normativa vigente) del nucleo familiare;
- 2) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e/o copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- 3) Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- 4) Copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite all'anno in corso, fermo restando che le successive mensilità dovranno essere fornite;
- 5) Per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n°286/98;
- 6) Per i soli richiedenti rientranti nella "fascia covid": autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

I moduli di domanda con i relativi allegati possono essere consegnati a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviati all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.comunesmcoghinas.it](mailto:protocollo@pec.comunesmcoghinas.it);

### **Art.9 Graduatoria, riconoscimento ed erogazione del contributo:**

L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse, a meno che non vengano integrate entro la data di scadenza del 30/10/2021. **Tale termine è da ritenersi perentorio.**

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11 della L.n° 431/98, prevedere che i contributi destinati ai conduttori, vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Si procederà alla formulazione della graduatoria dei beneficiari, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Inoltre per la redazione della graduatoria degli aventi diritto verranno valutati i seguenti parametri di priorità:

Priorità 1: presenza nel nucleo familiare di disabili

Priorità 2: presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenni

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nei successivi 7 giorni dalla data di pubblicazione potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati. Concluso l'esame degli eventuali ricorsi, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Qualora il finanziamento regionale non fosse sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste pervenute degli aventi diritto saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione, sarà quindi operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce. Il contributo sarà erogato ai beneficiari individuati, solo a seguito dell'effettivo accreditamento da parte della Regione del relativo finanziamento.

#### **Art.10 Controlli e sanzioni:**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

#### **Art. 11 Trattamento dei dati personali:**

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento della procedura legata al presente bando.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti (es. INPS e AREA) nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. I dati conferiti, saranno trattati

dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Santa Maria Coghinas, lì 06/10/2021

La Responsabile di Servizio  
F.to Dr.ssa Barbara Cuccureddu